ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

Art. 56

Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione

Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'articolo 104, commi 1, 2 e 3 e ne da' notizia ai predetti enti. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtu' di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione procede all'espropriazione forzata.

Versione in vigore dal 1 marzo 1988, non più in vigore dal 1 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43
Titolo	II — Rapporto di concessione
Capo	III — Obblighi di garanzia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-43-1988/art-56-formazione-del-titolo-esecutivo-per-l-espropriazione-della-cauzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it